



**COMUNE DI TRABIA**  
**PROVINCIA DI PALERMO**

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**N. 627 del 24/08/2018**

**IL RESPONSABILE DELL' Area 01 AA.GG ed Ec.  
Finanziari\\Ufficio Affari istituzionali**

---

**Oggetto:** Risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2 - Comma 12 - della Legge 335/95, del dipendente a tempo indeterminato matricola n.112. - SPETTANZE.

---

**Richiamata** la determinazione Dirigenziale n. 243 del 27 ottobre 2018 avente ad oggetto: " Risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente matricola n.112 per inidoneità alla mansione e al proficuo lavoro nell'amministrazione di appartenenza e per inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa" con la quale si collocava in pensione ai sensi dell'art. 2 - comma 12 - della legge 335/1995 il dipendente con decorrenza dal 17/03/2018 (ultimo giorno di lavoro il 16/03/2018) ;

**Visto** il verbale dell'accertamento medico legale N. 18398 del 05/03/2018, pervenuto in data 16/03/2018 al prot. generale N.5558, con il quale in considerazione dell'esito dell'accertamento da parte del Ministero dell'Economia e Finanze Commissione Medica di Verifica di Palermo, riunitasi per eseguire gli accertamenti sanitari finalizzati al riconoscimento dei benefici di cui art. 2 - comma 12 - della legge 335/95, ha espresso il seguente giudizio medico legale:

- a) " non idoneo permanentemente e in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica ex art.55 octies D.Lgs 165/2001 "

b) “ inabile assolutamente e permanentemente a qualsiasi attività lavorativa così come previsto dalla legge 335/95 art.2 comma 12 ;

c) “ le infermità in diagnosi allo stato degli atti non sono dipendenti da cause di servizio “ ;

d) “ la pensione di inabilità è data complessivamente da infermità ascrivibili alla prima cat. tab.A dpr 834/81”;

**Accertato** che il dipendente matricola n.112 risultava inquadrato dal 14/11/1996 con contratto a tempo indeterminato , per 36 ore settimanali, stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art.14 del C.C.N.L. del 6 Luglio 1995 con il profilo professionale di Puliziere Asilo Nido Cat .A , posizione economica A1 ;

**Visto** l’articolo 21, comma 4-bis, del CCNL del 06/07/1995, nel testo vigente, ai sensi del quale nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’ente può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso;

**Visto** l’articolo 12 del CCNL del 09/05/2006 ed in particolare:

- il comma 1, ai sensi del quale in tutti i casi in cui il contratto prevede la risoluzione del rapporto con corresponsione dell’indennità sostitutiva di preavviso, i relativi termini sono fissati come segue:
  - due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
  - tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
  - quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni;
- il comma 4, prevede che la parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso;
- il comma 9, a norma del quale l’indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione di cui all’articolo 10, comma 2, lett.c); l’assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell’articolo 5; l’indennità di comparto, di cui all’articolo 33 del CCNL del 22.01.2004; le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all’articolo 49 del CCNL del 14.09.2000;

**Preso atto** che la modalità con cui si è determinata la cessazione del rapporto di lavoro con l’ ex dipendente matricola n.112 riguarda situazioni in cui il rapporto si conclude in modo “ anomalo “ ( inabilità alle mansioni per malattia ) e che pertanto non ha potuto fruire delle ferie maturate proprio a causa dell’assenza dal servizio nel periodo antecedente per malattia ;

**Dato atto** che l’articolo 5, comma 8, del Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012, ha disposto che la mancata fruizione delle ferie dei pubblici dipendenti, alla cessazione del rapporto, non può dar luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, con disapplicazione delle disposizioni normative e contrattuali più favorevoli;

**Dato atto** dell’orientamento espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato con il parere n. 94806 dell’09 novembre 2012 nonché dal

Dipartimento della Funzione pubblica con parere n. 40033 dell'08 ottobre 2012, dai quali si evince che il divieto di cui al suddetto articolo 5, comma 8, del Decreto Legge 95/2012 non operi nei casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non sia imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, risoluzione del rapporto per inidoneità fisica permanente e assoluta, ecc.;

**Considerato** pertanto in base al descritto parere che non sembra rispondere alla *ratio* del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D.L. n.95 del 2012 il caso sopra citato che diversamente opinabile, comporterebbe alla preclusione ingiustificata e irragionevole per il lavoratore di fruire delle ferie maturate e non godute per ragioni di salute; il mancato godimento delle ferie non è in alcun modo imputabile alla volontà del dipendente ma ad eventi oggettivi di carattere impeditivo, come il collocamento a riposo per assoluta e permanente inidoneità.

**Ritenuto :**

- di dover corrispondere al dipendente l'indennità di mancato preavviso ai sensi dell'art. 12 – del CCNL 09/05/2006, pari a mesi 4 ;

- di dover corrispondere al dipendente l'indennità di ferie maturate e non godute per n. 54 giornate ;

**Visti** altresì i conteggi relativi all'indennità sostitutiva di preavviso dovuta dall'Ente al dipendente matricola n. 112 secondo quanto disposto dai commi 1, 4, 9 del già citato art. 12 del CCNL 09/05/2006 predisposti dal competente Ufficio Stipendi (come da tabelle allegata quale parte integrante e sostanziale);

**Considerato** che, da conteggi effettuati dall'Ufficio Personale si evidenzia che il dipendente matricola n.112 residua di giorni n. 54 di ferie, relative all'anno residui anno 2016, anno 2017 ed anno 2018 fino al 16/03/2018 (ultimo giorno di lavoro) che non ha potuto usufruire, in quanto ammalato;

**Ritenuto** di dover quindi provvedere alla relativa liquidazione ;

**Considerato** che per quanto concerne le modalità di determinazione del compenso per ferie non godute occorre rifarsi alla disciplina dell'art. 10 del CCNL EE.LL. del 5 ottobre .2001, secondo la quale il compenso sostitutivo delle ferie non fruito è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett.c) del CCNL EE.LL. del 14 settembre 2000;

**Richiamato** altresì il comma 4 del medesimo art. 52 del CCNL EE.LL. del 14 settembre 2000 sempre in materia di quantificazione del compenso per ferie non godute;

**Ritenuto**, sulla base delle considerazioni riportate nelle suddette note del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato, che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il pagamento delle ferie maturate alla data del 16/03/2018 e non godute dal dipendente per motivi di salute (n. 54 giorni di ferie residue);

**Tenuto** conto che il dipendente di che trattasi era inquadrato nella categoria A, posizione economica A/1, e che la quantificazione del compenso dovuto è quella riportata nella tabella depositata allegata alla presente determinazione;

**Preso atto che :**

- al lavoratore deve essere corrisposta un'indennità pari alla retribuzione che avrebbe percepito in caso di ordinaria assenza dal lavoro pari € 1.570,81 ;

- il compenso sostitutivo delle ferie non fruito, secondo la vigente disciplina contrattuale, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 10 del CCNL 5 ottobre 2001 e la nozione di cui all'art. 52, comma 2, lett. C) del CCNL 9 maggio 2006: Retribuzione

individuale mensile costituita dalla retribuzione base mensile (valore economico mensile per la posizione A/1, indennità di comparto), retribuzione individuale di anzianità se presente , la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26;

**Visti** i conteggi predisposti e depositati agli atti della presente determinazione dai quali risulta che l'importo dovuto al dipendente matricola n. 112 a compensazione dei n. 54 giorni di ferie maturati e non goduti, è di **Euro 2.922,29** oltre ad oneri a carico Ente ;

**Visti :**

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

## **D E T E R M I N A**

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di dare atto che con determina Dirigenziale n. 243 del 27 Marzo 2018 è stato collocato a riposo, a far data dal 17 Marzo 2018 (ultimo giorno di lavoro 16 Marzo 2018), il dipendente a tempo indeterminato matricola 112;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 del CCNL 09/05/2006, spetta al dipendente matricola n.112 assunto presso questo Ente dal 14/11/1996 con contratto a tempo indeterminato , per 36 ore settimanali , l'indennità sostitutiva di preavviso ;

Di liquidare all'ex dipendente matricola n.112 l'indennità sostitutiva di preavviso pari ad **Euro 6.223,24**;

Di procedere altresì, per i motivi espressi in narrativa, alla liquidazione della somma di **Euro 2.922,29** al dipendente matricola n.112, collocato a riposo con decorrenza dal 17 Marzo 2018 (ultimo giorno di lavoro 16 Marzo 2018 ), a titolo di pagamento delle ferie non godute (n.54 giorni) oltre ad oneri a carico Ente;

Di liquidare le suddette spettanze pari ad **Euro 9.145,53** di cui : **Euro 6.223,24** per indennità di mancato preavviso e di **Euro 2.922,29** per ferie non godute ; gli oneri previdenziali sono a carico dell'Amministrazione da imputare sui relativi capitoli degli stipendi , come da prospetto allegato .

Di accreditare al dipendente matricola n.112 la cifra di **€ 9.145,53**.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

- UFFICIO STIPENDI

- UFFICIO PERSONALE

<b>Anno Registrazione:</b> _____ <b>Totale:</b> _____ <b>N. Impegno/data:</b> <i>vedi allegato</i> <b>Capitolo:</b> _____	
<b>ANNO IMPUTAZIONE</b>	<b>IMPORTO IMPUTAZIONE</b>
<b>2017</b>	
<b>2018</b>	
<b>2019</b>	

Trabia, li 24/08/2018

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**Area 01 AA.GG ed Ec.**  
**Finanziari\\Ufficio Affari istituzionali**

**Taormina Antonino**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi

**Il Funzionario incaricato**



SIRAGUSA SALVATORE MATR

112

FERI NON GODUTE GG 54

VOCE 2685 € 2.922,29

INDENNITA' MANCATO PREAVVISO

VOCE 2940

TABELLARE € 1.359,55

PEO € 47,48

IVC € 10,55

IC € 3,09

ICF € 29,31

13^ € 120,83

---

€ 1.570,81

ANZIANITA' OLTRE 10 ANNI

MESI 4 € 6.283,24

REC SOM NET

VOCE 5200 - € 60,00

LORDO € 6.223,24